

# COMUNE DI BRUINO

PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090

## REGOLAMENTO DEL MERCATONE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23.06.2008

Depositato nella Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico dal 25.07.2008  
al 09.08.2008

**IN VIGORE DAL 1° settembre 2008**

## **Art. 1 DEFINIZIONE**

1. E' organizzata nel Comune di Bruino la manifestazione denominata "Il Mercatone" - mostra mercato commerciale, artigianale e dell'hobby.
2. La manifestazione ha come principale finalità, oltre a quella strettamente economico-commerciale, la promozione delle attività commerciali, artigianali, agricole e dell'associazionismo, presenti sul territorio.
3. Ai sensi della D.C.R. 626-3799 del 1/3/2000 "Il Mercatone" viene classificato come Mercato Ultramensile a merceologia mista.
4. La manifestazione si svolge in concomitanza con i festeggiamenti del Santo Patrono S. Martino Vescovo, la terza domenica di novembre.

## **Art. 2 CATEGORIE AMMESSE**

1. Possono presentare domanda di partecipazione con assegnazione di posteggio le seguenti categorie di operatori:
  - a) titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche;
  - b) imprenditori agricoli;
  - c) commercianti in sede fissa ed espositori;
  - d) artigiani, artisti, hobbisti;
2. Le associazioni di volontariato e di promozione sociale e le istituzioni, operanti sul territorio del Comune di Bruino, potranno, presentando idonea richiesta, ottenere l'assegnazione di un posteggio nell'area a ciò destinata in seno alla manifestazione.
3. Non è ammessa la partecipazione di partiti e di associazioni a scopo politico.

## **Art. 3 LOCALIZZAZIONE**

1. Il Mercatone si svolgerà sulle seguenti aree e pubbliche e vie:
  1. via Roma
  2. Piazza Municipio
  3. via Piossasco
  4. via Orbassano
  5. via Volvera e via None
  6. via del Mulino
  7. Piazza Donatori di Sangue
  8. Piazza della Pace
  9. via S. Rocco

2. Nessuna altra area, oltre a quelle sopra indicate, potrà essere utilizzata, il giorno della manifestazione, per assegnazione di posteggi.

#### **Art. 4 ORARI**

1. L'orario di svolgimento de "Il Mercatone" é il seguente:
  - occupazione dei posteggi a partire dalle ore 6.00 ed entro le ore 8.00
  - assegnazione posteggi in spunta dalle ore 8.00
  - chiusura della manifestazione non oltre le ore 19.30
2. Coloro i quali, pur avendo una assegnazione, non occuperanno il posteggio entro le ore 8.00, perdono il diritto di piazzarsi e si considerano assenti a tutti gli effetti, salvo i casi di cui al comma 5° dell'art. 11 del presente Regolamento.
3. Tutti i posteggi dovranno essere completamente sgomberati entro un'ora dall'ora fissata per la conclusione della manifestazione.

#### **Art. 5 POSTEGGI**

1. E' prevista una capienza massima di n. **200 (duecento)** posteggi, che verranno assegnati alle categorie ammesse a partecipare secondo le seguenti porzioni:
  - 1.1 Titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica: n. **170. - (centosettanta)**
  - 1.2 Produttori/Imprenditori agricoli: n. **10. - (dieci)**
  - 1.3 commercianti in sede fissa e espositori: n. **20 – (venti)**Il loro numero non potrà essere variato se non con atto formale.
2. Se per ragioni dipendenti dalla mancanza o dalla insufficienza di domande, le ripartizioni di cui ai punti 1.2 e 1.3 del precedente comma 1 restassero parzialmente scoperte, i posteggi potranno essere assegnati, sempre attingendo dalle domande pervenute, ad operatori titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, ed in via prioritaria a coloro che intendano commercializzare/espone generi mancanti.
3. Alle Associazioni ed Istituzioni di cui al comma 2° dell'art. 2 del presente Regolamento vengono assegnati gratuitamente degli spazi per la promozione delle proprie attività, senza pregiudizio del numero di posti sopra indicato e fino a disponibilità.

## **Art. 6 AREE RISERVATE AD OPERATORI NON PROFESSIONALI**

1. In aggiunta al mercato, e con natura strumentale ed accessoria rispetto ad esso, possono partecipare alla manifestazione soggetti non titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che intendano effettuare l'attività di vendita in modo del tutto occasionale e a titolo non continuativo di opere artistiche e creative di propria produzione (artigiani, artisti e hobbysti).
2. Ad essi dovrà essere rilasciata autorizzazione temporanea per il commercio su aree pubbliche valida esclusivamente per il giorno di svolgimento della manifestazione.
3. Della non professionalità e dell'occasionalità dell'attività di vendita, unitamente al possesso dei requisiti previsti dalla legge, dovrà essere resa specifica dichiarazione contestuale alla domanda di autorizzazione.
4. A questa categoria di operatori verranno assegnati degli spazi in Piazza Municipio e primo tratto di via Roma per un numero massimo di 30, non rientranti nel computo dei 200 posteggi riservati alle altre categorie, secondo le modalità specificate dall'Ufficio competente e previa corresponsione degli oneri dovuti per l'occupazione di suolo pubblico.

## **Art. 7 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. Gli operatori di cui all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento, interessati a partecipare alla manifestazione, dovranno presentare domanda in carta legale secondo il valore corrente, ai sensi di legge, non oltre il 60° giorno precedente la manifestazione.
2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande:
  - spedite a mezzo raccomandata entro il termine di cui al precedente comma, per le quali fa fede il timbro e la data dell'Ufficio accettante.
  - pervenute a mani o a mezzo servizio postale ordinario all'Ufficio protocollo del Comune, per le quali fa fede la data di protocollo.
3. La domanda, indirizzata all'Ufficio Attività Economiche, dovrà riportare in modo chiaro e leggibile:
  - a) generalità del richiedente (nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, numero telefonico, codice fiscale);
  - b) dati identificativi dell'autorizzazione commerciale (se posseduta) con cui si intende partecipare (numero, tipo, data e Comune di rilascio);
  - c) indicazione della tipologia merceologica con specificazione dei generi/articoli che si intende vendere/espone;
  - d) la superficie richiesta per l'esposizione e/o la vendita (lunghezza e profondità);

- e) estremi di iscrizione al Registro Imprese.
- f) dichiarazione di essere soggetto privato non professionale che intende vendere/scambiare oggetti di sua produzione in forma meramente occasionale (solo in caso di artigiani, hobbisti, artisti).

4. La domanda dovrà inoltre essere corredata dei seguenti documenti:

- a. fotocopia di documento di identità valido;
- b. fotocopia dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche;
- b. certificato di iscrizione al Registro Imprese emesso in data non anteriore a 6 mesi dalla presentazione dell'istanza.

5. Gli operatori non titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche non saranno tenuti a produrre la documentazione di cui al comma 4° lett. b e c.

6. Le domande prive delle indicazioni e della documentazione richieste potranno essere integrate entro i termini e con le modalità che l'ufficio provvederà a comunicare in tempo utile. Scaduto tale termine, le domande che risulteranno ancora incomplete saranno escluse, così come saranno escluse quelle presentate fuori dei termini di cui al comma 1.

7. Il richiedente è tenuto a dare comunicazione scritta all'ufficio di ogni variazione che dovesse intervenire, successivamente alla presentazione della domanda, sui dati dichiarati.

### **Art. 8 CRITERI DI ASSEGNAZIONE**

1. Tutte le domande pervenute nel termine utile all'Ufficio Protocollo comunale verranno inserite all'interno di apposita graduatoria secondo i criteri sotto specificati fino ad esaurimento dei posteggi disponibili:

1.1 Commercianti su aree pubbliche (ai sensi della D.G.R. 32-2642 del 2/4/2001) sino ad esaurimento dei posteggi di cui all'art. 5 comma 1 punto 1.1. del presente regolamento, secondo i seguenti criteri:

- maggior numero di presenze a "Il Mercatone" cumulate dall'operatore sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione;
- maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica dell'operatore come risultante dall'iscrizione al registro imprese;
- maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;
- priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione;

Le domande che risulteranno essere eccedenti i posteggi assegnabili, verranno composte in una graduatoria utile, sempre secondo i criteri e le modalità sopra descritti.

### 1.2. Imprenditori agricoli:

- secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente ed in particolare dal titolo III capo II della D.G.R. 32-2642 del 2/4/2001;
- priorità cronologica di presentazione della domanda.

### 1.3. Altre categorie di cui agli artt. 5 comma 1 punto 1.3 e 6 del presente Regolamento (commercianti in sede fissa, espositori, artigiani, hobbisti ed artisti):

- maggior numero di presenze a "Il Mercatone";
- priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione.

2. L'assegnazione dei posteggi in ordine di graduatoria avverrà secondo le modalità comunicate dall'Ufficio competente, tenendo conto delle preferenze espresse dagli operatori, ed in mancanza ad insindacabile decisione dell'ufficio stesso.
3. Le graduatorie verranno affisse all'Albo Pretorio e pubblicate sul sito internet Comunale almeno 10 giorni prima dello svolgimento de "Il Mercatone".

### **Art. 9 ASSEGNAZIONE POSTEGGI NON OCCUPATI**

1. L'assegnazione dei posteggi risultati vacanti o comunque non assegnati, è effettuata dalla Polizia Municipale in favore di titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche a partire dalle ore 08,00 secondo i seguenti criteri:
  - a. attingendo alla graduatoria utile secondo l'ordine di priorità indicato nella stessa;
  - b. secondo il criterio del più alto numero di presenze, ove possibile e documentabile, sulla base dell'autorizzazione esibita;
  - c. maggiore anzianità nell'attività di commercio del soggetto titolare dell'autorizzazione, attestata dalla data di iscrizione al Registro Imprese;
  - d. maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;
  - e. sorteggio.
2. Non è ammessa alcuna assegnazione di posteggi vacanti in favore di operatori non professionali privi della necessaria autorizzazione commerciale.
3. Non sono ammesse miglorie o scambio di posteggio assegnato.

### **Art. 10 ONERI DOVUTI PER LA PARTECIPAZIONE**

1. Ogni assegnatario, ad eccezione di quanto previsto dai comma 5, 6 e 7 del presente articolo, è tenuto al pagamento di un diritto fisso di partecipazione nella misura fissata annualmente dalla Giunta Comunale, nonchè degli ulteriori oneri dovuti per l'occupazione di suolo pubblico.

2. Il pagamento degli oneri dovuti deve avvenire secondo le modalità stabilite dall'ufficio competente in fase di assegnazione del posteggio prima della data di svolgimento della manifestazione.
3. Qualora l'assegnatario non provveda al pagamento del diritto fisso di esposizione entro la data di svolgimento del Mercatone dovrà, per accedere all'area di mercato/esposizione, corrispondere alla Polizia Municipale o incaricati comunali un importo pari al doppio del dovuto il giorno stesso della manifestazione, oltre agli altri oneri dovuti. In caso contrario, l'assegnatario sarà escluso immediatamente da " Il Mercatone" e non verrà computata alcuna presenza.
4. Gli operatori, non assegnatari di posteggio ma inseriti nella graduatoria utile di cui all'art. 8 comma 1 punto 1.1, a cui venga assegnato un posto vacante il giorno stesso della manifestazione, potranno procedere al pagamento degli oneri relativi senza raddoppio, direttamente agli Agenti di Polizia Municipale o al personale incaricato dal Comune che rilascerà apposita ricevuta.
5. Sono espressamente esonerate dal pagamento del diritto fisso di esposizione e da ogni altro onere, le Associazioni di volontariato e di promozione sociale e le Istituzioni di cui al 2° comma dell'art. 2 del presente Regolamento, e questo nell'intento di promuovere e realizzare i fini di associazionismo e partecipazione tutelati dallo Statuto Comunale e proposti dalla presente manifestazione.
6. Sono esonerati dal pagamento del diritto fisso di esposizione gli operatori non professionali di cui al precedente art. 6 (artigiani, hobbisti..), sui quali grava soltanto l'onere per l'utilizzo del suolo pubblico.
7. In armonia con le finalità del "Mercatone" espresse dall'art. 1, comma 2° del presente Regolamento, viene garantito agli esercenti in sede fissa e agli esercenti dei pubblici esercizi, che abbiano il proprio locale situato nell'area della manifestazione, l'occupazione del posteggio antistante il proprio esercizio a condizione che annualmente ne facciano richiesta e corrispondano la tassa di occupazione suolo pubblico. Tali esercenti, così come tutti quelli aventi la propria attività nel territorio del Comune che presentino domanda di partecipazione al Mercatone, sono esonerati dal pagamento del diritto fisso, mentre dovranno essere dotati di apposita autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sull'area pubblica ai sensi della normativa vigente. Sono inoltre esonerati dal pagamento del diritto fisso gli agricoltori e gli artigiani esercenti la propria attività sul territorio comunale.  
Qualora l'interessato, annualmente, non richieda l'area né la occupi nell'orario previsto dall'art. 4, sarà ritenuto rinunciatario e si potrà procedere ad assegnare il posteggio ad altro operatore , garantendo in ogni caso il libero accesso al locale.

#### **Art. 11 MODALITA' DI SVOLGIMENTO**

1. Gli operatori potranno accedere al posteggio assegnato secondo le modalità indicate dall'Ufficio competente esibendo la documentazione ivi specificata.

2. I tentativi di accedere all'area senza titolo, il posizionamento del banco non autorizzato o fuori dagli spazi consentiti, saranno ritenuti gravi violazioni al presente Regolamento e comporteranno l'immediato allontanamento dall'area de "Il Mercatone" e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 14.
3. Per la mancata partecipazione non è previsto alcun rimborso degli oneri già versati.
4. Ai fini del computo della presenza verrà considerato l'effettivo esercizio dell'attività di vendita nel Mercatone.
5. Per tutte le categorie, saranno accolte le giustificazioni per malattia o maternità, se supportate da certificato medico presentato entro 30 giorni dalla data della manifestazione.
6. L'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande sul suolo pubblico dovrà essere condotta nel rispetto della normativa sanitaria in materia.

## **Art. 12 GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE**

1. La gestione della manifestazione dal punto di vista amministrativo è affidata all'Ufficio Attività Economiche. Essa non può essere delegata a persone, enti o associazioni diverse.
2. Presso l'Ufficio Commercio è altresì istituita e tenuta la Banca Dati relativa alle presenze degli operatori alla manifestazione.
3. La vigilanza spetta al Comando di Polizia Municipale, agli organi di Polizia ed all'A.S.L. competente per territorio.
4. In particolare, alla Polizia Municipale spetta:
  - sovrintendere alle procedure di insediamento della manifestazione;
  - rilevare le presenze/assenze degli operatori assegnatari di posteggio e gestire l'assegnazione dei posti liberi attingendo alla graduatoria utile o mediante predisposizione di apposita graduatoria di spunta;
  - riscuotere gli oneri dovuti dagli operatori;
  - verificare il possesso delle autorizzazioni/concessioni;
  - far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale;
  - far osservare il rispetto del presente Regolamento;
  - applicare le sanzioni previste dall'art. 14 del presente Regolamento.
5. L'Amministrazione Comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che possano verificarsi nel corso della manifestazione.

## **Art. 13 OBBLIGHI E DIVIETI PER GLI OPERATORI**

1. Gli operatori che partecipano a qualsiasi titolo alla manifestazione devono:
  - a. rispettare le normative in materia fiscale;
  - b. provvedere a propria cura alle operazioni di carico, sistemazione e scarico della merce, rispondendo di eventuali danni a terzi;
  - c. tenere sgombro da rifiuti lo spazio occupato. Al termine delle operazioni di vendita, i rifiuti dovranno essere differenziati e deposti nei punti di raccolta e l'area dovrà essere lasciata pulita e sgombra;
  - d. rispettare gli orari della manifestazione;
  - e. osservare, per ragioni di uniformità, l'allineamento del fronte di vendita;
  - f. non lasciare il posteggio incustodito;
  - g. rispettare la normativa in materia di pubblicità dei prezzi secondo il codice dei consumatori vigente;
  - h. esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza sull'area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi dovuti al Comune, la concessione/autorizzazione temporanea, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, per l'espletamento dei loro compiti istituzionali;
  - i. attenersi a tutte le norme di legge che regolano il commercio nonché alle disposizioni del presente Regolamento ed alle ulteriori disposizioni che il Comune riterrà di impartire per il migliore funzionamento della manifestazione;
  - j. assumere direttamente la responsabilità derivante da eventuali danni all'area concessa, nonché quelli apportati a terzi;
  - k. utilizzare generatori di corrente elettrica conformi alla normativa vigente in materia, se presenti;
  - l. rispettare le norme di sicurezza vigenti in caso di utilizzo di bombole di gas, vendita di prodotti infiammabili ed uso di attrezzature in genere.
  
2. E' vietato:
  - a) l'abbinamento dei banchi di vendita, anche se fatto tra parenti aventi ognuno una propria autorizzazione di esercizio;
  - b) cambiare posteggio assegnato;
  - c) il commercio di qualsiasi oggetto per estrazioni a sorte;
  - d) disturbare il regolare svolgimento delle operazioni di spunta o di occupazione dei posteggi da parte degli operatori aventi titolo;
  - e) farsi rappresentare, se non nei casi previsti dalla normativa in materia di commercio sulle aree pubbliche;
  - f) annunciare con grida, clamori e mezzi sonori prezzo e qualità delle merci poste in vendita, attirare acquirenti con rumori e schiamazzi, recare molestia durante l'esercizio di vendita, usare parole o compiere atti sconvenienti;
  - g) usare altoparlanti o altri mezzi meccanici per la diffusione della voce e della musica;
  - h) ascoltare mezzi di riproduzione sonora di qualsiasi tipo se non a scopo dimostrativo e comunque a volume molto basso e tale da non recare disturbo alla pubblica quiete;
  - i) ostacolare in qualsiasi modo, anche indiretto, la libertà delle contrattazioni, e spargere artificiose notizie tendenti a provocare alterazione dei prezzi;

- j) pubblicizzare ditte o enti non partecipanti alla manifestazione;
  - k) gettare e depositare sul suolo rifiuti;
  - l) posizionare automezzi in aree non autorizzate, se non all'interno del posteggio concesso;
3. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt. 0.50 dalla verticale del limite di allineamento. I pali di sostegno e quant'altro analogo non devono essere inferiori a mt. 2, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia.

#### **Art. 14 SANZIONI**

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00 e la confisca delle attrezzature e della merce, come previsto dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98;
2. Chiunque avendo titolo di partecipazione (concessione, autorizzazione temporanea, etc. ) violi le prescrizioni e i divieti previsti dal presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00, come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/00;
3. Se dalla violazione di norme del presente Regolamento o dall'inosservanza di prescrizioni specifiche, contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, derivano danni a beni comunali, il responsabile, fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino;
4. Per le violazioni di cui al presente articolo, l'Autorità competente è il Comune di Bruino; alla medesima Autorità pervengono i proventi derivanti dal pagamento in misura ridotta o dalle ordinanze ingiunzioni di pagamento.

#### **Art. 15 NORME FINALI**

1. Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento, si fa specifico riferimento alle norme vigenti in materia di commercio, al codice della strada ed ai Regolamenti Comunali.
2. L'adozione degli atti successivi al presente Regolamento è demandata alla Giunta Comunale ed agli Uffici per quanto di rispettiva competenza.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'esecutività della deliberazione d'approvazione da parte del Consiglio Comunale.
4. Con l'entrata in vigore è da ritenersi annullata ogni altra norma regolamentare in materia, ed in particolare il precedente Regolamento approvato con D.C.C. n. 55 del 26/07/1996 e s.m.i..

## INDICE

Art. 1	DEFINIZIONE	pag. 2
Art. 2	CATEGORIE AMMESSE	pag. 2
Art. 3	LOCALIZZAZIONE	pag. 2
Art. 4	ORARI	pag. 3
Art. 5	POSTEGGI	pag. 3
Art. 6	AREE RISERVATE AD OPERATORI NON PROFESSIONALI	pag. 4
Art. 7	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	pag. 4
Art. 8	CRITERI DI ASSEGNAZIONE	pag. 5
Art. 9	ASSEGNAZIONE POSTEGGI NON OCCUPATI	pag. 6
Art. 10	ONERI DOVUTI PER LA PARTECIPAZIONE	pag. 6
Art. 11	MODALITA' DI SVOLGIMENTO	pag. 7
Art. 12	GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE	pag. 8
Art. 13	OBBLIGHI E DIVIETI PER GLI OPERATORI	pag. 9
Art. 14	SANZIONI	pag. 10
Art. 15	NORME FINALI	pag. 10